

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 415)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BLOISE, BALDINI, ARNONE e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1969

Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — La valutazione del servizio non di ruolo del personale direttivo e docente della scuola primaria e secondaria ai fini della progressione economica e di carriera costituisce una delle più antiche richieste delle categorie interessate, che per la sua equità ha avuto anche un apprezzamento positivo da parte di un ramo del Parlamento (vedi ordine del giorno approvato dalla Commissione Istruzione della Camera — III Legislatura — in occasione della discussione del disegno di legge n. 2887, ora legge numero 831, del 28 luglio 1961).

D'altro canto la valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti ai fini predetti non costituisce una novità per la legislazione italiana, in quanto il Parlamento nel passato (anche recente) ha approvato provvedimenti di analoga natura a favore di varie categorie di dipendenti statali.

A tale riguardo si possono citare, infatti, l'articolo 14 del regio decreto del 23 ottobre 1919, n. 1970; l'articolo 2 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4

aprile 1947, n. 207; il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; ed altri provvedimenti fino alla legge 22 ottobre 1961, n. 1143 (articolo 23).

Anche a favore del personale insegnante è stato concesso un beneficio del genere con l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ma in misura molto ridotta; per cui si deve riconoscere che tale concessione è obiettivamente insufficiente.

L'approvazione del presente disegno di legge porterebbe rimedio a detta grave insufficienza ed eliminerebbe anche il danno causato dalla sospensione dei concorsi durante il periodo bellico, dei lunghi intervalli tra concorso e concorso verificatisi nel periodo post-bellico; inoltre eliminerebbe le sperquazioni che si sono determinate per la impossibilità di una interpretazione estensiva dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (e successive modificazioni).

Per le ragioni giuridiche e morali che sono state esposte ed in considerazione delle modeste dimensioni dell'onere che l'applicazio-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne del presente disegno di legge comporterebbe (due miliardi circa), si confida vivamente che esso venga sollecitamente e favorevolmente esaminato, realizzando in tal

modo, nel quadro della politica di sviluppo della scuola italiana attualmente in atto, un più adeguato riconoscimento della dignità della funzione docente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il servizio prestato nelle scuole statali o pareggiate dagli insegnanti di istituti dell'ordine elementare, secondario ed artistico, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnanti non di ruolo e con qualifica non inferiore a « buono » o a « distinto » è riconosciuto all'atto del passaggio alla seconda classe di stipendio per altrettanti anni, ai fini giuridici, economici e di carriera.

Agli stessi effetti è valutato il servizio militare comunque prestato e quello trascorso in prigonia anteriormente alla nomina in ruolo.

Art. 2.

Il servizio in qualità di insegnante non di ruolo è computato per anno intero, sempre che sia stato prestato, con il possesso del diploma o della abilitazione all'insegnamento, prevista dalle norme in vigore, per una durata non inferiore a 5 mesi, valutando per mesi interi quelli durante i quali si svolgono le operazioni di esame e di scrutinio.

Per gli anni scolastici dal 1940-41 al 1958-1959, il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione.

Il servizio prestato senza titolo di abilitazione negli anni successivi al 1958-59 dà diritto, nella seconda classe di stipendio e in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.